

A partire dal 1° gennaio 2013 -

21 Dicembre 2012 Ore 00:00

La direttiva n. 2011/16/UE: nuovi standards nello scambio di informazioni tra Stati

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Al fine di combattere la frode e l'evasione fiscale internazionale, nonché di rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali degli Stati membri, l'Unione europea ha emanato la direttiva n. 77/799/CEE, sulla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette. A partire dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE sarà abrogata e le sue disposizioni verranno sostituite dai nuovi standards sullo scambio di informazioni previsti dalla direttiva n. 2011/16/UE.

In data 2 febbraio 2009, la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva sulla cooperazione amministrativa in campo fiscale [COM(2009)29], la quale estende la cooperazione tra gli Stati membri alle imposte di ogni genere, abolisce il segreto bancario e stabilisce lo scambio automatico di informazioni come regola generale.

Come si legge nella Relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva,

“(l)attuale direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (...) non costituisce più lo strumento idoneo (...).

La direttiva e le sue modifiche successive sono state elaborate in un contesto diverso dalle esigenze attuali del mercato interno. Nel 1977 la libertà di circolazione non esisteva e l'integrazione era minima. Oggi gli Stati membri hanno bisogno di utilizzare strumenti diversi dalla direttiva per l'assistenza reciproca internazionale. Questa situazione crea incertezza e va contro la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza leale e il funzionamento regolare del mercato interno. In pratica la direttiva vigente non permette più di rispondere alle esigenze attuali in materia di cooperazione amministrativa (...).

Uno strumento rafforzato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale garantirà il mantenimento della piena sovranità nazionale sui tipi e sul livello di imposte. A causa della mancanza di armonizzazione in questo settore, il potenziamento della cooperazione amministrativa in ambito fiscale rappresenta l'unico modo di accertamento corretto delle imposte e, quindi, di prevenire e combattere la frode e l'evasione fiscali. Una forma rafforzata di cooperazione amministrativa nel settore fiscale è di importanza cruciale per gli Stati membri e l'Unione europea; l'obiettivo principale è infatti tutelare più efficacemente gli interessi finanziari degli Stati membri ed evitare la distorsione del mercato”.

La proposta di direttiva è stata approvata dal Consiglio dell'UE il 15 febbraio 2011. La direttiva 2011/16/UE (di seguito, “*direttiva*”) abroga, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva 77/799/CEE e, nel contemplare le diverse forme di scambio di informazioni, introduce lo scambio di informazioni automatico quale strumento di cooperazione amministrativa tra Stati di carattere generale.

Lo scambio di informazioni su richiesta

La direttiva disciplina lo scambio di informazioni su richiesta all'art. 5, il quale prevede che su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro richiesto trasmette le informazioni che possono essere utili per il corretto accertamento delle imposte (“di qualsiasi tipo, a prescindere dalle loro modalità di riscossione, fatta eccezione per le imposte indirette già contemplate dalla normativa comunitaria in materia di cooperazione

amministrativa fra Stati membri”), comprese le informazioni su uno o più casi specifici e le informazioni pertinenti di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa.

L’istanza di cui all’art. 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica (art. 6 della direttiva). In tal caso, l’autorità dello Stato membro richiesto provvede all’effettuazione delle indagini amministrative necessarie e qualora ritenga che le stesse non siano necessarie, ne dà immediata comunicazione all’autorità competente dello Stato membro richiedente.

Secondo quanto previsto dall’art. 7 della direttiva, lo Stato membro comunica le informazioni di cui all’art. 5 al più presto e, comunque, entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Se le informazioni sono già in suo possesso, il termine è ridotto a un mese. Con riguardo ai casi complessi, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli espressamente previsti.

L’autorità competente interpellata è tenuta a dare conferma del ricevimento della richiesta immediatamente e, comunque, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, con mezzi elettronici. Entro un mese dal ricevimento della richiesta, inoltre, deve segnalare all’autorità richiedente l’eventuale incompletezza riscontrata e la necessità di informazioni supplementari di carattere generale.

Qualora l’autorità competente interpellata non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa tempestivamente l’autorità richiedente in merito alle circostanze che ostano al rispetto di tale termine. Analogamente, nel caso in cui non possa dare seguito alla richiesta di informazioni o in ipotesi di rifiuto, informa immediatamente l’autorità richiedente con riguardo ai motivi alla base dell’impossibilità di cooperare.

Lo scambio di informazioni automatico

La direttiva stabilisce lo scambio di informazioni automatico quale regola generale, nonché strumento obbligatorio di cooperazione tra Stati in materia fiscale.

Una disposizione di particolare interesse è infatti quella contenuta all’art. 8 (“Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni”), secondo il quale l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta a partire dal 1 gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest’ultimo Stato membro, sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale:

- redditi da lavoro;
- compensi per dirigenti;
- prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- pensioni;
- proprietà e redditi immobiliari.

Secondo il par. 2 dell’art. 8, entro il 1 gennaio 2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le categorie di reddito suindicate, sulle quali dispongono di informazioni, nonché ogni successiva modifica delle stesse.

Ai sensi dell’art. 29, gli Stati membri sono tenuti a mettere “in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 8 della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2015”, informando tempestivamente la Commissione europea.

Lo scambio di informazioni spontaneo

Secondo l’art. 9 della direttiva, l’autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni - prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi

nazionali degli Stati membri - all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti situazioni:

“a) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro;

b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro;

c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente dell'altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro Stato membro o in entrambi;

d) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'impres;

e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'accertamento dell'imposta in quest'altro Stato membro”.

Il par. 2 dell'art. 9 aggiunge che attraverso lo scambio spontaneo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui sono a conoscenza e che a questi ultimi potrebbero essere utili.

Sullo stesso argomento:

- “Clicca qui”, il Quotidiano IPSOA del 19 dicembre 2012;

- G.Merone, B.lanniello, “Clicca qui”, il Quotidiano IPSOA del 22 marzo 2011.

Copyright © - Riproduzione riservata

